

Roma, 12 aprile 2001
Prot. n. 062/01/F. 1

Alle Aziende Associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Assicurazione infortuni – Oscillazione del tasso ai fini prevenzionali dopo il primo biennio di attività (art. 24, nuove Modalità tariffarie) - Termine di scadenza delle domande relative agli anni 2000 e 2001.

Facciamo seguito alla nostra circolare n.16533 del 5 marzo 2001 per segnalare che, con l'allegata comunicazione alle dipendenti Sedi, la Direzione generale Inail ha stabilito il rinvio al 21 giugno p.v. del termine di presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione dopo il primo biennio di attività.

Com'è noto, le nuove Modalità di applicazione della Tariffa (d.m. 12 dicembre 2000) prevedono, oltre all'oscillazione per andamento infortunistico (confermata nei termini stabiliti dal previgente sistema, di cui al d.m. 18 giugno 1988), un'ulteriore oscillazione in riduzione – in misura fissa del 10% per le aziende fino a 500 lavoratori/anno e del 5% per le altre – in favore delle aziende in attività da più di un biennio e che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 626/1994 e delle specifiche normative di settore.

Per ottenere il beneficio i datori di lavoro interessati devono presentare all'Inail apposita domanda, utilizzando i moduli predisposti dall'Istituto e differenziati sia per dimensione aziendale che per tipologia di attività (v. nostra circolare n. 16533/01, cit.)

Originariamente, il termine per la presentazione delle domande era stato fissato, per gli anni 2000 e 2001, al sessantesimo giorno successivo al ricevimento della

notificazione dei tassi applicati a mezzo del modello 20 SM (art. 29, comma 4, delle citate Modalità).

Tuttavia, in considerazione dei notevoli ritardi che hanno caratterizzato l'*iter* di definizione e la prima applicazione delle nuove Tariffe dei premi, Confindustria era intervenuta presso l'Istituto assicuratore per un congruo rinvio della suddetta scadenza.

Con la citata comunicazione, il C.d.A. Inail ha disposto che il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande inizia a decorrere, per tutti i datori di lavoro, dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del richiamato d.m. 12 dicembre 2000 nella "Gazzetta Ufficiale" (avvenuta il 22 gennaio u.s.), indipendentemente dalla data di ricevimento della comunicazione dei tassi applicati.

Pertanto, la presentazione delle istanze di cui sopra potrà essere effettuata, da parte di tutte le aziende interessate, entro il 21 giugno 2001.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.
RT/mb